

**Cons. Stato, Sez. VI, 09/06/2006, n. 3458**

**PARTI IN CAUSA : T. S.P.A. C. Comune Di Prato e altri**

**CORTE COSTITUZIONALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente**

**DECISIONE**

**sul ricorso in appello proposto da T.T.I.M. s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto G. Carbone ed elettivamente domiciliato in Roma viale di Villa Grazioli 13;**

**contro**

**Comune di Prato in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Prof. Giuseppe Stancanelli e Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Flaminio 46 presso il dott. Gian Marco Grez;**

**Dirigente responsabile del Servizio SUAP del Comune di Prato sig. P.D. non costituito;**

**per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sezione I n.3016 del 20 giugno 2005.**

**Visto il ricorso con i relativi allegati;**

**Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;**

**Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;**

**Visti gli atti tutti della causa;**

**Alla pubblica udienza del 4 aprile 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.**

**Uditi l'avv. Carbone e l'avv. Cecchi;**

**Svolgimento del processo**

**Con la sentenza in epigrafe, il Tar per la Toscana ha deciso, previa riunione, i ricorsi proposti dalla società attuale appellante rispettivamente diretti avverso gli atti così individuati:**

**1-Ricorso n.50/2004:**

**a) provvedimenti del dirigente responsabile del servizio UAP del Comune di Prato del 15 ottobre 2003, prot.n.63575, prot. 66413; del 3 novembre 2003, prot. nn.67626 e 67624;del 6 novembre 2003, prot.nn.68680 e 68684;**

**b) degli atti presupposti, in particolare della delibera del Consiglio comunale di Prato n.20 del 14 febbraio 2002 e del Regolamento urbanistico dello stesso Comune, approvato con deliberazione consiliare n.70 del 3 maggio 2001, in particolare dell'art.7, comma 2;**

**Nello stesso procedimento erano proposti motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2004, per l'impugnazione:**

**a) dei provvedimenti del dirigente responsabile del servizio UAP del 5 marzo 2004, prot.nn.13846, 13848, 13849;**

**b) degli atti presupposti, in particolare della delibera consiliare n.20 del 14 febbraio 2002, e del Regolamento urbanistico del Comune di Prato, approvato con deliberazione consiliare n.70 del 3 maggio 2001, in particolare dell'art.7, comma 2.**

**Erano depositati, il 29 luglio 2004, ulteriori motivi aggiunti per l'impugnazione:**

**a) dei provvedimenti del dirigente responsabile del Servizio UAP del 26 maggio 2004, prot.n.34272 e dell'8 giugno 2004, prot.n.36922;**

**b) degli atti presupposti e in particolare del Piano particolareggiato per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile adottato con delibera n.137 del 26 aprile 2004, in sostituzione di quello adottato con delibera n.20/2002.**

**Con altri motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2005, si impugnavano:**

**a) i provvedimenti del dirigente suddetto prot. nn.48208 e 48203 del 21 luglio 2004, 48501, 48502 e 48502 del 22 luglio 2004;**

**b) il suddetto Piano particolareggiato di cui alla delibera n.137 del 26 aprile 2004.**

**2-Ricorso n.1603/2004:**

**a) provvedimenti dello stesso dirigente del 25 maggio 2004, prot.n.34272;**

**b) atti presupposti, in particolare il Piano particolareggiato suddetto di cui alla delibera n.137 del 26 aprile 2004, e ove occorrente, lo schema di Regolamento comunale relativo agli impianti di telecomunicazione - norme tecniche di attuazione allegato alla stessa delibera.**

**I) Con riferimento al ricorso n.50/2004, l'impugnazione originaria era rivolta avverso le note che comunicavano l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di atti di autotutela relativi alle autorizzazioni rilasciate per gli impianti Tobbiana, S. Lucia, Macrolotto, Centro 2, in relazione alla declaratoria di incostituzionalità del D.lgs n.198/2002 (a seguito di sentenza Corte cost.1 ottobre 2003, n.303), in vigore del quale erano state rilasciate le suddette autorizzazioni. Erano altresì impugnati gli atti con cui le istanze relative all'autorizzazione degli impianti San Paolo e Soccorso erano state dichiarate prive di effetti e non convertibili a seguito della pronuncia di incostituzionalità stessa.**

**L'impugnazione per i primi tre impianti autorizzati ex D.lgs 198/2002, relativamente ai provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo e successivi, di carattere interlocutorio, impugnati coi motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2004, l'impugnazione per l'impianto Tobbiana, oggetto anche dei secondi motivi aggiunti, erano dichiarate improcedibili, essendo intervenuti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di autotutela, impugnati, a loro volta con gli ultimi motivi aggiunti. Quanto all'impianto Centro 2, l'improcedibilità derivava**

dall'archiviazione del procedimento di autotutela avendo il Comune accertato che, per la zona, non sussistevano soluzioni alternative e che i lavori erano già conclusi alla data di avvio del procedimento.

Per gli impianti San Paolo e Soccorso, l'improcedibilità conseguiva all'adozione dei provvedimenti n.48208 e 48203 del 21 luglio 2004, impugnati coi motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2004, ritenuti lesivi pur dopo la nota 19 agosto 2004 con cui, riguardo alle istanze di autorizzazione proposte per nuovi impianti ed elencate nella nota n.34272 del 26 maggio 2004, era comunicato a T. che le istanze stesse sarebbero state esaminate dopo la definitiva approvazione del Piano particolareggiato di localizzazione degli impianti adottato con delibera consiliare 26 aprile 2004, n.137.

Quanto all'impugnazione degli atti di pianificazione proposta col ricorso introduttivo, era rilevata l'improcedibilità con riguardo alla delibera consiliare 2 marzo 2002, n.20, sostituita con quella di adozione del Piano n.137/2004.

Per il Tar, residuava l'interesse all'impugnazione:

a) dell'art.7, comma 2, del R.U comunale (ricorso introduttivo);

b) del Piano particolareggiato di cui alla delibera n.137/2004(motivi aggiunti depositati il 29 luglio 2004);

c) degli annullamenti in sede di autotutela della autorizzazioni per gli impianti Tobbiana, S.Lucia, Macrolotto (motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2004);

d) dei dinieghi per gli impianti S.Paolo e Soccorso (motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2004).

Quanto all'atto sub a), il detto art.7, comma 2, disponeva:"Al fine di garantire un corretto funzionamento del servizio di telefonia radio-mobile, che risulti compatibile con un ordinato assetto urbanistico e con la tutela degli interessi paesaggistici e ambientali, nonché efficiente ed accessibile a tutti gli operatori, la localizzazione degli impianti dovrà essere definita con apposito piano particolareggiato d'iniziativa pubblica, ai sensi dell'art.13 legge 1150/42. Fino all'adozione di detto piano, sono comunque consentiti esclusivamente interventi conservativi e manutentivi degli impianti esistenti".

Il Tar respingeva le censure relative a tale disposizione regolamentare comunale, ritenendola conforme alla legislazione statale e regionale, nell'ambito della competenza urbanistico-edilizia spettante al Comune, essendo stato il piano, inoltre, elaborato in stretto confronto con i gestori del servizio.

Quanto al Piano particolareggiato, indicato sopra sub b), appunto adottato in base al citato art.7, comma 2, del R.U., il Tar respingeva le censure della ricorrente, rilevando che il Piano era caratterizzato da un rigore di principio temperato dalla considerazione delle esigenze di copertura totale della rete, tale da non introdurre limiti generalizzati all'installazione degli impianti, con la previsione di ampie deroghe motivate dalle esigenze della rete, e consentendo, col meccanismo della programmazione annuale, il costante adeguamento della situazione complessiva a nuove esigenze tecnologiche o di mercato. I controlli previsti dal Piano erano insiti nel potere di prevenire e accertare le violazioni ai limiti di emissione, mentre l'indicazione preferenziale, comunque derogabile, non contrastava con i poteri regolamentari del Comune previsti dall'ordinamento.

Quanto ai motivi aggiunti del 7 ottobre 2004, avverso i provvedimenti adottati in sede di autotutela (sopra sub c)) nonché i dinieghi di nuove autorizzazioni (sopra sub d)), tali censure erano così decise:

- riteneva che l'invalidazione ex tunc del D.lgs. n.198/2002 esplicasse i suoi effetti nei confronti di tutte le situazioni e i rapporti, come quelli dedotti in causa, non definiti dal giudicato e dalla scadenza dei termini per ricorrere, onde era legittimo che il Comune, a seguito della sopravvenienza della sentenza costituzionale, riconsiderasse i tre impianti autorizzati nel vigore del D.lgs n.198/2002. La posizione della ricorrente non era ritenuta consolidata tenuto conto dello svolgimento cronologico del procedimento e della disposta sospensione dei lavori onde, in conclusione, gli annullamenti in autotutela era indenni dai vizi contestati;

- quanto ai dinieghi di nuove autorizzazioni, fondati sul nuovo Piano, essi non erano ritenuti atti meramente confermativi, e veniva accolta la censura per cui essendo intervenuta la pubblicazione della sentenza n.303 del 2003 prima del decorso dei 90 giorni, decorrenti dalla presentazione delle due istanze di autorizzazione, il procedimento per i due impianti avrebbe dovuto essere sottoposto alla disciplina introdotta con il D.L. n.315/2003, per i procedimenti pendenti alla data del 1° ottobre 2003 di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, disposizioni di cui il Comune avrebbe dovuto tenere conto nel provvedere sulle istanze dopo l'entrata in vigore del Piano e del citato D.L.

- la domanda di risarcimento danno relativa a tale annullamento era però respinta.

II) Con riferimento al ricorso n.1603/2004, si ribadivano le stesse ragioni di rigetto delle censure riguardanti il Piano di localizzazione degli impianti, aggiungendosi che comunque l'art.7, comma 2, del R.U. non recava traccia della dedotta imposizione di aggravamento del procedimento di installazione degli impianti, non imponendo un'inutile duplicazione dei controlli ai limiti di emissione.

Quanto al provvedimento del 26 maggio 2004, che dichiarava "chiuse e non accettate", tutte le richieste di installazione di nuovi impianti inoltrate in data antecedente all'approvazione definitiva del suddetto Piano particolareggiato, (approvazione del Consiglio comunale che segue un periodo di 60 giorni riservato ad eventuali osservazioni), le relative censure erano in parte disattese.

Esclusa, in base a quanto in precedenza espresso, l'illegittimità, dedotta in via derivata, del Piano particolareggiato, il Tar rilevava la sopravvenuta carenza di interesse per l'impianto Galilei e l'illegittimità del diniego per l'impianto Cilianuzzo, in quanto emesso dopo la formazione del silenzio assenso ex art.87, comma 9, D.lgs. 259/2003. Per gli impianti Grignano, Poste, Cava e Mercatale, rilevava che non si era formato il silenzio assenso, onde i procedimenti erano pendenti alla data di adozione della nota n.34272 del 26 maggio 2004, sicchè, secondo il Tribunale, il sopravvenire alla nota impugnata della successiva n.53672 del 19 agosto 2004, che rinviava formalmente ogni determinazione sul rilascio delle autorizzazioni ad epoca successiva all'approvazione del Piano, rendeva in parte qua l'impugnativa improcedibile per difetto di interesse, non potendosi ricollegare un effetto lesivo attuale e concreto ad un atto di tenore interlocutorio.

La richiesta di risarcimento contenuta in detto ricorso n.1603/2004 era del pari respinta.

Appella la T. censurando diffusamente la sentenza impugnata in base alla deduzioni così riassumibili:

**1. Il Tar, in tema di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.3, comma 2, del D.lgs n.198/2002, a seguito della quale sarebbe stato espunto dall'ordinamento il principio di "indifferenza urbanistica" delle SRB, non avrebbe inteso che la sentenza n.303/2003 della Corte costituzionale aveva fornito un'indicazione limitata alla verifica della sussistenza dell'interesse regionale a proporre conflitto di attribuzioni, senza valutare nel merito la relativa disposizione. Erronea era la conseguente affermazione del Tar per cui, senza una previa individuazione dei siti da parte del Comune in apposito piano di localizzazione non vi sarebbe la possibilità di assentire titoli abilitativi alla realizzazione di SRB, essendo indimostrata la necessità di tale pianificazione, laddove questa era solo una scelta d'autorità introdotta con l'impugnata disposizione dell'art.7, comma 2, del RU del Comune di Prato, introdotta dalla delibera CC.. n.70 del 30 maggio 2001, che costituiva solo una fuorviante applicazione dell'art.8, comma 6, della l.22 febbraio 2001, n.36.**

**Il Comune non si è attenuto ai principi della materia di derivazione comunitaria e della legislazione nazionale, tesi a garantire la piena copertura del territorio ai fini dell'utenza del servizio di telefonia mobile, di fatto interdicensi a T. di realizzare una copertura di rete su tutto il territorio del Comune stesso, senza giustificazione di fatto e giuridica.**

**Per contro, la sentenza ha erroneamente ritenuto che spetti all'ente locale un potere generale di localizzazione delle SRB in quanto opere di urbanizzazione e a prescindere dalla necessità tecnica del gestore, considerata come mero elemento di cui tener conto nella ponderazione di interessi, ma senza alcun vincolo per le scelte organizzative dell'ente. Peraltro il potere di governo del territorio non può prevaricare le attribuzioni dei soggetti preposti alla predisposizione, gestione e sviluppo di sistemi tecnologici a rete, il cui interesse prevarrebbe su quello di cui è portatore l'ente locale nella disciplina del territorio.**

**1.1. La competenza comunale alla localizzazione di impianti pubblici riguarderebbe esclusivamente quelli della cui realizzazione si debba occupare, per specifica attribuzione di legge, lo stesso ente locale. Ciò non esclude che il Comune possa pianificare l'individuazione dei siti su cui sistemare anche impianti pubblici di competenza di altri soggetti: ma queste sarebbero indicazioni di massima, giammai vincolanti, e obbligatorie, pena l'appropriazione da parte del Comune di competenze che non gli appartengono. Il Tar ha così erroneamente ritenuto la legittimità della previsione regolamentare sul potere di pianificazione comunale, senza avvedersi che il potere dell'ente esteso anche ad impianti non di competenza comunale, finiva per incidere sulle funzioni demandate agli esercenti i servizi di telefonia mobile.**

**1.2. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, la verifica della compatibilità della pianificazione urbanistica del Comune, in tema di localizzazione di impianti SRB, con l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio, spetterebbe proprio al concessionario dello stesso, laddove invece il piano si era affidato alla visione parziale e distorta del problema di presunti consulenti esterni, e il preteso confronto coi gestori si era limitato alla richiesta di fornire indicazioni sui siti, richieste peraltro per lo più disattese se riguardanti zone centrali o prospicienti il centro storico. 1.3. L'art.7, comma 2, del R.U. di Prato conterrebbe una previsione implicante un evidente sviamento delle funzioni urbanistiche che vengono orientate, in specie, in funzione radioprotezionistica, cioè sanitaria, conculcando la libertà di impresa secondo un programma dirigistico.**

**1.4. L'art 8, comma 6, della l.n.36 del 2001 andrebbe letto tenendo conto del comma 1 dello stesso articolo sulle competenze regionali nella materia, laddove la regione Toscana aveva definito i criteri di propria competenza con delibera C.R. n.12/2002, annullata però dallo stesso Tar, con sentenza 12/2003, sotto il profilo della insufficienza dei criteri localizzativi ivi**

**individuati tali da attribuire un eccessivo margine di discrezionalità ai comuni in ordine all'individuazione delle aree del territorio comunale destinate all'installazione delle SRB.**

**In assenza dei necessari criteri e principi regionali, il regolamento adottato del Comune era perciò illegittimo, perché frutto di valutazioni arbitrarie, operate in assenza delle indicazioni regionali e avulso da ogni riguardo con le esigenze della rete. La decisione appellata contrasta con la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, VI Sez., 3 giugno 2002, n.3095, che escludeva limiti generalizzati o deroghe generalizzate per limiti diversi da quelli previsti dallo Stato, dovendo emergere le possibili misure tese alla "minimizzazione" dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da compiuti e approfonditi rilievi istruttori, sulla base di risultanze di carattere scientifico. Ciò risulta altresì dalla sentenza della Corte costituzionale n.307 del 7 ottobre 2003, che nel ritenere incostituzionale l'art.2 della l.r. Umbria n.9/2002, ha eliminato il c.d. "principio di giustificazione" (dimostrazione dell'indispensabilità dell'impianto ai fini dell'operatività del servizio), perché attributivo all'Amministrazione autorizzante di un indeterminato potere discrezionale che può finire per configurarsi come arbitrio, ribadendo anche che spetta alle regioni il potere di fissare i criteri localizzativi degli impianti, purchè "criteri localizzativi e standards urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi. Profilo questo, ripreso anche da Corte cost. 27 luglio 2005, n.336. La stessa Corte con sentenza 14 ottobre 2005, n.383, ha ribadito che, anche dopo la riforma del Titolo V Cost., la competenza legislativa regionale sul governo del territorio non può essere intesa come comprensiva della programmazione, progettazione, realizzazione e esercizio di attività che per la loro natura producono un inevitabile impatto sul territorio, e perciò, in ragione del principio di sussidiarietà, si esclude che siffatta potestà possa essere surrettiziamente esercitata dagli enti locali nell'esercizio del potere di pianificazione del territorio.**

**Ne consegue che il Tar ha errato nel ritenere che in assenza di una normativa statale e regionale di principio, il Comune abbia potestà regolamentare in merito alla localizzazione degli impianti sul suo territorio.**

**1.5. Comunque il Tar non avrebbe inoltre considerato correttamente la censura relativa alla rilevanza della declaratoria di equiparazione delle SRB alle opere di urbanizzazione primaria, e perciò, data la loro specificità, tali impianti, nel quadro della normativa comunitaria e interna, con la previsione di un articolato sistema di attribuzioni dei diversi enti territoriali, e di un autonomo procedimento di assentimento, sarebbero collocabili in qualsiasi parte del territorio comunale a prescindere dalla classificazione urbanistica, al fine di garantire a tutta la cittadinanza parità di accesso ad infrastrutture di pubblica utilità nonché una minore concentrazione di onde elettromagnetiche. Una volta regolamentato il profilo di un'opportuna normativa omogenea di tutela dell'elettrosmog, non residua a livello urbanistico altro che fissare criteri di minimizzazione e standard urbanistici circoscritti, alla luce di un criterio di indifferenza urbanistica quale sussistente per gli impianti semaforici ovvero per l'illuminazione stradale (arg. anche ex CdS, VI 673/2003).**

**2. In ordine all'illegittimità della pianificazione delle SRB disposta da Prato, essa individua in modo arbitrario le aree dove devono installarsi le SRB, senza alcuna motivazione ragionevole sulle valutazioni urbanistiche sottese a tali ubicazioni. Tali aree sono indicate poi in un numero determinato di siti, corrispondenti principalmente ad aree di svincoli, parcheggi e rotatorie, notoriamente presenti solo nelle aree periferiche e non nel centro urbano, in posizione a tal punto decentrata da renderle inidonee a garantire la copertura del territorio, aree previste dall'art. 4 del Piano, come tassative e inderogabili.**

Vengono poi individuate aree di cautela a) e b), nelle seconde delle quali non possono essere installate nuove stazioni e devono essere eliminate quelle esistenti, a prescindere dal rispetto dei limiti di emissione elettromagnetica fissati col DM 381 del 1998. L'art.16 del Reg. prevede anzi che prima che gli impianti incoerenti con la disciplina prevista siano spostati, il Comune non può rilasciare alla società interessata alcuna autorizzazione di nuovi impianti (previsione espunta dal Pinao approvato nell'aprile 2005).

La sentenza impugnata non si è pronunciata sulle prospettate censure circa la ragionevolezza e congruenza delle scelte localizzative delle SRB accolte dal Piano, liquidandole sul rilievo che la sua elaborazione fosse stata compiuta in stretto confronto coi gestori del servizio, che si era invece risolto nella mera acquisizione di indicazioni di preferenza peraltro pressoché disattese. Erra quindi il Tar nel ritenere che il Piano non abbia introdotto limiti generalizzati all'installazione degli impianti, senza avvedersi, poi, che la prevista possibilità di deroghe, lungi dal legittimare il sistema, comportava l'introduzione surrettizia di un "principio di giustificazione", illegittimo secondo la sentenza 307 del 2003 della Corte costituzionale e che l'eventuale repressione di violazioni delle emissioni sarebbe stata condotta con strumenti diversi da quelli di vigilanza edilizia e urbanistica, e che costituiva un abuso la previsione di delocalizzare impianti già assentiti come conformi, comportando un'inammissibile revoca di provvedimenti già assentiti, e ancora che il sistema della programmazione annuale canalizzava le esigenze dei gestori sottoponendole alle preferenze procedurali del comune, senza flessibilità nell'adeguamento funzionale e tecnologico della rete.

Inoltre la localizzazione sulla pianta allegata al piano delle nuove stazioni è in contrasto con lo stesso Regolamento comunale, in quanto, invece di indicare le aree su cui sono già ubicati e attivi i siti di altri gestori, ai fini del co-siting e della minimizzazione dell'impatto urbanistico, il piano prevede la localizzazione delle nuove stazioni in zone diverse, anche se limitrofe, moltiplicando gli impianti presenti sul territorio.

3. Circa l'illegittimità dei provvedimenti di annullamento delle autorizzazioni relativa agli impianti Po Tobbiana, Po Macroloto, Po S.Lucia, il Tar, nel negarla, ha erroneamente affermato che la comparazione degli interessi in sede di autotutela non sarebbe stata in danno di T. perché non vi sarebbe stato il tempo, tra autorizzazione e sospensione, per il consolidarsi della relativa posizione, come se tale consolidamento non si fosse già realizzato nel momento in cui, col rilascio dell'autorizzazione, il gestore poteva contare di ampliare la sua rete nel territorio comunale.

In realtà sussiste in partenza l'erroneo assunto della legittimità del sistema di pianificazione della localizzazione da parte degli enti locali. E non si è valutato che il potere di autotutela incontra il limite dell'esigenza di salvaguardare i soggetti che hanno confidato nella regolarità del provvedimento revocato o annullato, e che andavano attentamente considerati gli interessi sacrificati tanto più perché riflettenti esigenze di rilievo generale riconosciute dall'ordinamento nazionale e comunitario. Non era infatti giustificata la prevalenza dell'esigenza pianificatoria rispetto all'interesse, anch'esso di livello pubblico, perseguito dalla T. con le autorizzazioni annullate.

3.1. Neppure convincente era il Tar circa le conseguenze della dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.lgs.198/2002, posto che i tre procedimenti autorizzativi non potevano che considerarsi legittimamente conclusi nella vigenza dello stesso D.lgs., e quindi tali da far insorgere in capo alla T. il diritto ad installare le stazioni assentite sulla base della stessa disciplina, senza possibilità per la p.a. di procedere ad alcun annullamento, in base al principio che ogni provvedimento amministrativo è soggetto alla normativa in vigore al momento della sua adozione, mentre, quanto all'efficacia ex tunc della dichiarazione di

**illegittimità costituzionale, essa incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo e irrevocabile, per essersi verificato un evento a cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, e i predetti procedimenti autorizzatori erano da tempo definiti prima che intervenisse la sentenza 303 del 2003.**

**Ciò trova conferma nell'art.4 del D.L. n.315 del 2003; se tale norma salvaguarda i procedimenti pendenti al 1° ottobre 2003, per cui non erano decorsi i 90 giorni di cui all'art.6 del D.lgs.198/2002, a maggior ragione devono considerarsi definitivi ed intangibili quelli che si fossero già conclusi in precedenza nel vigore della disciplina del D.lgs 198, a prescindere se si fossero già realizzati o meno i relativi impianti. Tali conclusioni sono suffragate pure dall'ordinanza 16 aprile 2004 n.1690 del Consiglio di Stato, che ha precisato che non sono soggetti a riesame i titoli ottenuti sotto la vigenza del D.lgs.198/2002 sulla base del combinato disposto del D.lgs stesso e del D.lgs. 295/2003, dimostrandosi che la ricostruzione del Tar era incompatibile con l'art.4 cit., con la conseguente illegittimità e inammissibilità delle determinazioni di sospensione e annullamento di autorizzazioni già rilasciate fondate sulla declaratoria di incostituzionalità, secondo i principi di certezza del diritto e di affidamento dell'istante.**

**3.2. Inoltre, il richiamo in sede di annullamento al sopravvenuto piano di cui alla delibera n.137 del 2004 e alla sua suscettibilità di contemperare gli interessi del gestore, non è dirimente come ritenuto dal Tar, ma omette di considerare che gli annullamenti risalgono al 21 luglio 2004, a distanza di un anno dal rilascio delle autorizzazioni, di circa dieci mesi dall'avvio del procedimento di autotutela, ben oltre i termini previsti per la sua conclusione; perciò detti atti non potevano basarsi sulla disciplina preesistente, dal momento che il piano del 2002 era nel frattempo decaduto per decorso dei termini (e intendeva attuare la delibera regionale 12/2001, annullata dal Tar), bensì sull'ulteriore disciplina sopravvenuta del Piano dell'aprile 2004, in contrasto col principio del tempus regit actum, avendo cioè il Comune portato a termine i procedimenti in base a nuova disciplina assunta allo scopo di sanare l'originaria illegittimità del suo agire in autotutela.**

**4. Circa i provvedimenti di conferma di precedenti dinieghi, relativamente agli impianti Po Soccorso e Po San Paolo, il Tar, nel ritenere che non essendosi maturati, al momento della pubblicazione della sentenza della Corte 303/2003, i termini per il perfezionamento del silenzio assenso, e che dunque le relative istanze avrebbero dovuto esaminarsi alla luce dell'art.4 del D.L.315/2003, oltre a essere incorso in contraddittorietà rispetto al convincimento maturato sugli annullamenti, ha ingiustificatamente respinto la richiesta di risarcimento del danno che viene rinnovata in relazione al tale annullamento dei dinieghi.**

**5. Con riguardo al piano particolareggiato ed ai provvedimenti che allo stesso si richiamano, cioè sia agli annullamenti che alle conferme dei precedenti dinieghi, si ribadiscono le censure di illegittimità derivata dal Piano stesso, liquidata erroneamente dal Tar sul rilievo che le sistemazioni contenute nel Piano sarebbero state adeguate ad assicurare un contemperamento delle esigenze del gestore.**

**Oltre alle censure più sopra riportate, si ripropongono le censure relative alle singole localizzazioni di ciascun impianto, dimostrative dell'inadeguatezza delle vagheggiate alternative alle ubicazioni precedenti, di cui alle autorizzazioni annullate, ovvero ai dinieghi, da cui risulta che i provvedimenti adottati e lo stesso Piano sarebbero affetti da errore nei presupposti e violazione dei più elementari principi e tecniche della materia delle telecomunicazioni, nonché per violazione dei principi generali di logicità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, non tenendo conto delle necessarie conoscenze altamente specialistiche del settore e di uno specifico studio tecnico del territorio e della rete di telefonia.**

L'obbligo del gestore, anche con riferimento al sistema UMTS, è di garantire il servizio non certo nelle aree rurali, ma proprio nelle aree ad alta densità di residenti, dove è maggiore la domanda del servizio, laddove comportamenti ostruzionistici come quelli del Comune di Prato possono rendere impossibile l'avvento di nuove tecnologie e lo sviluppo dei sistemi in essere.

6. Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni, questi devono esser definiti, in relazione agli illegittimi provvedimenti complessivamente posti in essere, come "danni da disturbo" a situazioni giuridiche già perfezionate a favore del gestore, come definito dalla più recente giurisprudenza amministrativa (VI 12 marzo 2004, n.1261). Essi sono quantificabili in relazione ai canoni corrisposti per la locazione delle tre aree private di Tobbiana, Macrolotto e S.Lucia, stipulata in vista della realizzazione delle tre stazioni, nonché in relazione alle spese di progettazione a agli anticipi corrisposti alle imprese chiamate a realizzare gli impianti, restando esposta alle richieste risarcitorie di tali imprese. Quanto all'impossibilità di attuare il piano di sviluppo della rete per assicurare i prescritti standards di qualità, la ricorrente ha dovuto affrontare le necessarie riorganizzazioni delle strutture, le lamentele dell'utenza, i cali di volumi di traffico, i danni organizzativi per il ritardo nello sviluppo nei piani di ristrutturazione della rete; documentati i danni "diretti", quanto a quelli indiretti al sistema la ricorrente aveva chiesto che la relativa determinazione fosse demandata a separato giudizio. Tutte tali domande sono riproposte in appello.

Si è costituito il Comune di Prato chiedendo la reiezione dell'appello.

#### Motivi della decisione

1. Alla luce delle censure dedotte in appello e delle complessive statuizioni contenute nella sentenza impugnata, quali per esteso riportate in narrativa, si deve delimitare la materia del contendere devoluta alla presente fase del giudizio nei seguenti termini:

a) con riferimento agli atti concretamente lesivi degli interessi sostanziali della ricorrente, consistenti in atti individuali concernenti i singoli impianti SRB per cui è contestazione, va premesso che l'impugnazione delle disposizioni del R.U. del Comune di Prato, nonché dell'atto di pianificazione in materia di individuazione dei siti in cui tali impianti possono essere ubicati nel territorio del detto Comune, giunge in rilievo in termini di illegittimità derivata, cioè in quanto si rifletta sui provvedimenti applicativi relativi ai singoli impianti, e ciò in base alla prospettazione adottata nei ricorsi introduttivi in prime cure e nei relativi motivi aggiunti;

b) va allora preliminarmente individuato l'ambito di tali provvedimenti applicativi ancora contestabili, avuto riguardo sia alle pronunce favorevoli e soddisfatti che alle pronunce non esattamente contestate in appello quali contenute complessivamente nella sentenza del Tar;

c) sulla scorta di tali premesse, in disparte al momento le statuizioni relative al risarcimento del danno, dipendenti dall'esito di quelle appunto riferibili all'illegittimità dei provvedimenti concernenti i singoli impianti, rimane esattamente in contestazione il solo punto della sentenza riguardante i provvedimenti di autotutela che hanno annullato l'assenso all'installazione degli impianti avvenuta sotto il regime del D.lgs. 4 settembre 2002, n.198, (si tratta degli impianti Po-Tobbiana, Po-Centro 2, Po-S. Lucia, Po-Macrolotto e dei relativi provvedimenti in data 22 luglio 2004), adottati in quanto quest'ultimo era stato ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale<sup>1</sup>° ottobre 2003, n.303 (pubblicata sulla G.U. dell'8 ottobre 2003);

d) ed infatti, quanto al provvedimento a contenuto plurimo del 26 maggio, n.34272, riguardante i dinieghi di autorizzazione degli impianti Galilei, Cilianuzzo, Grignano, Poste, Cave e Mercatale, oggetto del ricorso in primo grado n.1603/2004 (ove era dedotta altresì l'illegittimità derivata dal Piano particolareggiato di localizzazione adottato, di cui si è più sopra detto, quale atto presupposto, cfr; epigrafe e pag. 14 ricorso di primo grado), il Tar ha dichiarato cessata la materia del contendere sull'impianto Galilei, ha annullato il provvedimento di diniego per l'impianto Cilianuzzo, e ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure relative ai restanti impianti, sul rilievo della pendenza delle relative istanze al 26 maggio 2004, col conseguente mancato formarsi del silenzio-assenso ex D.lgs n.259/2003, e del valore assorbente della successiva nota, non impugnata, del 19 agosto 2004, che rinviava ogni determinazione all'approvazione del Piano particolareggiato, sicchè non poteva ricollegarsi un effetto lesivo attuale e concreto ad un atto interlocutorio, da cui l'improcedibilità dell'impugnazione dell'atto del 26 maggio 2004;

e) tale dichiarazione di improcedibilità non è stata contestata nelle censure di appello e la sua stabilizzazione in termini di giudicato endoprocessuale priva di interesse pure la riproposizione delle censure relative all'atto presupposto, il cui esame, per quanto oggetto di reiezione da parte del Tar, è precluso dal difetto di interesse all'impugnazione degli atti applicativi, poiché nessun concreto vantaggio potrebbe discendere dall'annullamento di tali atti, la cui capacità lesiva era stata esclusa in termini di inattualità, con statuizione che investe logicamente pure l'atto presupposto, e salva la riproposizione delle censure relative a tale ultimo atto, o comunque al Piano approvato (perché questa è la conseguenza implicita del "dictum" di primo grado), in occasione degli eventuali atti sfavorevoli da emanare sulla base di esso, allorché, appunto, si sia aggiornata "in parte qua" anche la lesività del Piano medesimo;

f) in altri termini, l'improcedibilità dell'impugnazione dell'atto di diniego è stata letta dal Tar come connessa all'assorbente atto soprassessorio successivo, sul presupposto del mancato formarsi, comunque, del silenzio assenso e tale profilo, al di là della sua fondatezza nel merito, non è stato contestato in appello, dove si è limitata la censura alla contestazione del rigetto dell'impugnazione dell'atto presupposto e alla riproposizione delle censure di inidoneità dei siti previsti per i singoli impianti, con la conseguenza dell'inammissibilità di tale parte dell'appello per insuscettibilità delle censure in questione a rimuovere la statuizione di improcedibilità (cfr; punto 5 della narrativa).

1.1. Ciò posto, con riferimento agli atti di autotutela tutt'ora in contestazione, la soccombenza e, quindi, l'interesse all'appello sussiste soltanto per quelli Tobbiana, S.Lucia e Macrolotto, essendo stata dichiarata, per l'impianto Centro 2, l'improcedibilità dell'impugnazione per archiviazione del relativo procedimento di autotutela (sostanzialmente satisfattiva per la ricorrente e comunque non contestata in appello).

1.2. Va altresì soggiunto che per i distinti dinieghi di nuove autorizzazioni relativi agli impianti San Paolo e Soccorso, pur essi impugnati con i motivi aggiunti 7 ottobre 2004 al ricorso n.50/2004, il Tar ha accolto il relativo gravame non ritenendone la natura meramente confermativa e sulla base dell'applicabilità del D.lgs n.259/2003 e del silenzio assenso fondabile sulla decorrenza stabilita col D.L. n.315/2003. Relativamente a tali ultimi atti, la contestazione verte dunque esclusivamente sul rigetto della richiesta di risarcimento danni, immotivatamente disattesa dal Tar, che verrà trattata più oltre.

2. Sugli atti di autotutela sopra precisati, per i quali, dunque, la ricorrente è risultata soccombente, l'appello può trovare accoglimento.

**I detti atti hanno annullato provvedimenti di autorizzazione all'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile rilasciati, in via espressa, con note 18 luglio 2003, prot.46662 (Po Tobbiana), 11 agosto 2003, prot.51258 (Po Macrolotto), 18 luglio 2003, prot.46749 ( Po S.Lucia).**

**2.1. Al riguardo va anzitutto precisato che, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità del citato D.lgs.n.198 del 2002, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 1° ottobre 2003, n.303, i provvedimenti di autorizzazione all'installazione di SRB rilasciati in vigore della detta normativa, non potrebbero di per sé considerarsi inerenti a rapporti esauriti, ai quali, cioè, non si estenderebbe l'effetto retroattivo della declaratoria di illegittimità costituzionale.**

**Il concetto di rapporto esaurito è stato definito in relazione alla esistenza di un giudicato, preesistente alla pronuncia di incostituzionalità, che abbia fatto applicazione della norma ritenuta illegittima secondo un'interpretazione incompatibile con la sentenza della Corte costituzionale, ovvero, a rapporti per i quali, pur essendone intervenuta una definizione da parte della competente autorità, anch'essa incompatibile con la declaratoria di illegittimità costituzionale, siano scaduti i termini per la contestazione giudiziale.**

**Si tratta cioè di situazioni che, anteriormente alla decisione di incostituzionalità, abbiano già visto la piena espansione della tutela giurisdizionale apprestata dall'ordinamento, ovvero, per le quali la situazione soggettiva sostanziale contrapposta del privato abbia comunque perduto la sua tutelabilità, per atto dispositivo diretto o indiretto dell'interessato, e ciò in omaggio a principi di certezza del diritto di livello costituzionale (fondabili sugli artt.2, 3, 24 e 97 Cost.), che bilanciano l'efficacia retroattiva della caducazione della norma ritenuta illegittima.**

**In tale casistica non rientrano i provvedimenti, sia pure ampliativi, rilasciati in applicazione della norma stessa, dovendosi ritenere che, poiché tra la caducazione disposta dalla Corte costituzionale e l'effetto operante a favore di terzi si interpone l'atto applicativo costituito appunto dal provvedimento favorevole, quest'ultimo non possa resistere, quanto alla sua qualificazione in termini di legittimità, alla statuizione costituzionale, perché nessun giudicato contrario si oppone a tale espansione della caducazione degli effetti della norma censurata, e perché non si configura, rispetto all'Amministrazione, nessuna ipotesi di decadenza dalla possibilità di far valere la detta illegittimità.**

**Connotandosi pertanto di illegittimità il provvedimento stesso (originaria, in virtù dell'effetto retroattivo collegato alla prevalenza degli interessi costituzionalmente tutelati), si verifica la conseguente abilitazione dell'Amministrazione ad esercitare il potere di annullamento in sede di autotutela. L'esercizio di tale potere, peraltro, è soggetto a tutti i suoi ordinari presupposti e limiti, in particolare all'esigenza di accurata ponderazione dell'interesse sacrificato nel destinatario dell'atto favorevole, anche in relazione all'affidamento suscitato come conseguenza del trascorrere del tempo e all'entità del costo da questi sopportato in comparazione con l'interesse pubblico, astratto e concreto, al ripristino della legalità, in applicazione del principio generale di proporzionalità.**

**2.2. Tanto precisato, tuttavia, nel caso in esame, la fattispecie sopra delineata di determinazione delle conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale in tema di provvedimenti amministrativi, non è configurabile a seguito della disciplina introdotta dal D.L. 14 novembre 2003, n.315, che ha disposto, all'art.4, comma 1, che "I procedimenti di rilascio di autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n.303 del 1° ottobre 2003, sono**

disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259. I termini procedurali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività, sono computati ai sensi degli artt. 87 e 88 del medesimo decreto legislativo...".

L'effetto esplicito di tale disposizione è la salvezza dei procedimenti pendenti, pur introdotti da istanze il cui contenuto implicava la disciplina del D.lgs.n.198/2002, e quindi localizzazioni e altre modalità che potrebbero risultare non più vigenti al momento della scadenza dei termini per l'emanazione del provvedimento finale, ovvero, in assenza della sua espressa adozione, del formarsi del silenzio-assenso, della cui applicabilità a vantaggio di tali istanze la norma si occupa in termini inequivoci.

2.3. Conformemente a quanto dedotto nei motivi di appello, e in difformità dalla sentenza impugnata, deve ritenersi che naturale corollario della assentibilità delle istanze proposte sotto la vigenza e secondo i contenuti propri della disciplina dichiarata incostituzionale, è che, "a fortiori", la salvezza riguardi i procedimenti già conclusi e le autorizzazioni rilasciate in applicazione di tale disciplina.

Il Legislatore, cioè, ha ritenuto che il venir meno, per quanto rileva nella controversia in esame, del principio della c.d. indifferenza urbanistica" circa la collocazione sul territorio comunale delle strutture in questione, contenuto nell'art. 3, comma 2, del D.lgs.n.198/2002, in forza del quale esse sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, non si converta automaticamente in contrarietà delle precedenti localizzazioni individuate dai privati gestori alla disciplina rimasta in piedi dopo l'eliminazione dell'intero D.lgs. n.198/2002. E tale mancanza di contrarietà si riflette anche nella inconfigurabilità di un'illegittimità "ex se" dei provvedimenti in precedenza assentiti.

Al riguardo occorre infatti osservare che il principio di indifferenza urbanistica non è stato ritenuto contrario, di per sé, ad alcuna disposizione costituzionale, ma, secondo la sentenza della Corte, ha un contenuto tale da costituire piuttosto un tipo di determinazione rientrante nella competenza della Regione, la cui promanazione dalla legge statale è atta a radicare, perciò, l'interesse della Regione a sollevare dinnanzi alla Corte costituzionale la questione della lesione delle competenze costituzionalmente riservate alla Regione stessa.

2.4. Ma da ciò consegue che il principio sopra richiamato, non confliggendo per il suo contenuto normativo con disposizioni di ordine costituzionale, in realtà rimane una soluzione legittimamente adottabile come contenuto della disciplina regionale e, più ancora, compatibile con l'ordinamento complessivamente risultante dalla disciplina dettata dalla legge 22 febbraio 2001, n.36.

La compatibilità del detto principio incontra il limite di un eventuale disciplina difforme dettata dalla Regione in applicazione dell'art.8, comma 1, lettera a), della stessa legge n.36/2001, o della regolamentazione locale che, sulla base di essa, esprimano i comuni, ai sensi del comma 6 dello stesso art.8.

Tuttavia, non può dirsi che l'effetto della sentenza della Corte costituzionale sia quello di far espandere con efficacia altrettanto retroattiva tale tipo di disciplina, laddove la stessa non fosse stata ancora adottata nel senso dell'imposizione di limiti di localizzazione più restrittivi, i quali, comunque, non potrebbero mai giungere a vanificare l'interesse nazionale, connesso a linee guida derivanti dallo stesso ordinamento comunitario, alla completa e rapida realizzazione della rete di telecomunicazioni in questione (si veda, tra tutte, la sentenza n.336, del 27 luglio 2005, della Corte costituzionale, circa il vincolo derivante dalla normativa comunitaria, ivi specificata, alla realizzazione infrastrutturale in parola, in funzione della

salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti di libertà di comunicazione e di iniziativa economica in regime di concorrenza).

2.5. Ora, se sul piano sostanziale il principio di indifferenza urbanistica non pare in contrasto con principi costituzionali, e risulta in astratto compatibile con la disciplina che sopravvive alla declaratoria di illegittimità costituzionale del D.lgs.n.198/2002, essendo condizionato solo dall'incompatibilità derivante, entro certi limiti, dall'eventuale disciplina coordinata dettata da regioni e comuni (ove vigente al momento del rilascio delle autorizzazioni), ne discende che il bilanciamento tra contrapposte esigenze di pari livello costituzionale avuto di mira dal Legislatore con il D.L. 315/2003, tra cui quelle "rafforzate" di rispetto degli obblighi comunitari gravanti sullo Stato, (nella sua intera articolazione plurisoggettiva di governo del territorio), appare ragionevole e scevro, a sua volta, da sospetti di illegittimità costituzionale.

D'altra parte, è pur vero che per i procedimenti pendenti, a differenza che per le autorizzazioni già rilasciate, la formazione del silenzio-assenso potrebbe sempre trovare il limite di un contrario provvedimento espresso dell'ente comunale, ma questo potrebbe solo conseguire all'emanazione della detta disciplina "limitatamente" incompatibile di cui all'art.8 della legge n.36/2001, e non anticiparla, a prescindere dall'entrata in vigore di quest'ultima, come se vigesse, in base alla stessa legge n.36/2001 o al D.Lgs.1° agosto 2003, n.259, un precetto di salvaguardia che, al contrario, non trova in tale legislazione il suo dovuto fondamento.

E allora agevole osservare che, in assenza di tale precetto di salvaguardia, -la cui inconfigurabilità, anche solo a livello implicito, è confermata dall'art.4, comma 1, del D.L.n.315 del 2003, che opera sul necessario presupposto che il sistema normativo non frapponga una soluzione di continuità nel rilascio delle autorizzazioni, in attesa di normativa sulla localizzazione-, a maggior ragione non vi è ostacolo a ritenere la compatibilità degli interventi già autorizzati con la disciplina della legge n.36 del 2001 e, in definitiva, la legittimità "sostanziale" degli stessi pur a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs n.198/2002, nei termini sopra analizzati.

Quanto ora detto si completa col chiarimento che l'art.7, comma 2, del R.U. comunale (approvato il 3 maggio 2001), nella parte finale che prevede la non assentibilità di nuovi interventi relativi alle S.R.B., fino alla redazione del Piano comunale, prima ancora che illegittimo, perchè privo della necessaria base legislativa nell'ambito della normativa di settore, deve ritenersi abrogato prima dal D.lgs.n.198/2002, e, poi, dallo stesso art.4 del D.L.n.315/2003, per incompatibilità con la normativa di rango superiore.

Ne discende l'accoglimento "in parte qua" dell'appello, dovendosi ritenere illegittimo, nel quadro normativo risultante dal combinato disposto della legge n.36 del 2001, del D.Lgs.n.259 del 2003 e dell'art.4 del citato D.L. n.315 del 2003, l'esercizio del potere di autotutela per l'annullamento delle autorizzazioni qui in discussione.

3. Circa le domande di risarcimento del danno, relative non solo agli atti di cui si è poco sopra ritenuta l'illegittimità ma anche ai dinieghi già annullati dal Tar, per quanto già precisato più sopra al punto 1.2., va detto che l'illegittimità degli atti dell'Amministrazione è un presupposto necessario ma non sufficiente per configurare la responsabilità da illecito dell'Amministrazione nell'ambito della sua attività provvedimentale.

Nella fattispecie qui in esame, infatti, non è ravvisabile l'altro elemento essenziale, soggettivo, della colpa dell'Amministrazione, la cui esclusione si correla all'eccezionale complessità del quadro normativo applicabile, caratterizzato dal sovrapporsi di diverse disposizioni

legislative, dall'esigenza di interpretarle alla luce di principi costituzionali mutati in relazione alla nota riforma del Titolo V della Costituzione, dall'incidenza nella materia di principi di derivazione comunitaria e, specialmente, dall'esigenza di valutare il diritto "intertemporale", scaturente dalla segnalata sentenza n.303/2003 della Corte costituzionale, l'individuazione della cui portata è soggetta a incertezze particolarmente acute nel quadro normativo così delineato.

3.1. Nell'ambito della sua azione, espressasi con i provvedimenti qui esaminati, pertanto, non può dirsi che l'Amministrazione sia venuta meno ai suoi generali obblighi di diligenza, correttezza e ragionevolezza, nell'ambito dell'attività di esatto intendimento della disciplina applicabile, non potendosi pretendere che, in base allo sforzo di diligenza e perizia ordinariamente richiesto, fosse normalmente individuabile un risultato univoco e corretto dell'interpretazione delle norme qui in rilievo, un risultato che fosse cioè ragionevolmente prevedibile in base all'uso dei parametri di diligenza specifica gravanti sulla p.a..

Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va in parte accolto, in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

La segnalata eccezionale incertezza della materia, e la parziale reciproca soccombenza, consigliano di compensare le spese per entrambi i gradi di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, in parte accoglie, in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando gli atti impugnati di cui in motivazione. Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 4.4.2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA Presidente

Luigi MARUOTTI Consigliere

Luciano BARRA CARACCILO Consigliere Est.

Rosanna DE NICTOLIS Consigliere

Aldo SCOLA Consigliere